

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIGLIANO E
_____ PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO “MARIO BASSANINO” IN
CIGLIANO.

L’anno _____ il giorno _____ del
mese di _____ nella Residenza comunale di
Cigliano, tra i signori:

1) _____ nato a _____ (___), il
_____ residente a _____ (___), in Via
_____ n. __, C.F. _____

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto
e nell’interesse del Comune predetto, C.F. / P. I.V.A. 00222570020, che
rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e
Ambiente del Comune di Cigliano in virtù del provvedimento sindacale n. __
del _____;

2) _____, nato a _____ (___)
il _____ ed residente in _____ in Via
_____ n. __, C.F. _____

_____, in qualità di Presidente/Legale
Rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
_____ con sede in
_____ (___) in Via _____ n.
_____ C.F. _____ - P.I. _____;

PREMESSO

- che il Comune di Cigliano riserva il massimo interesse allo sviluppo ed al

potenziamento delle attività sportive ed in genere a quelle iniziative che diffondono la pratica sportiva nella cittadinanza e riconosce il valore dello sport quale mezzo di aggregazione sociale, di sviluppo e formazione della personalità giovanile e di tutela della salute, nonché come fattore in grado di incrementare la presenza turistica sul territorio comunale;

- che il Comune di Cigliano è proprietario del complesso sportivo “Mario Bassanino” costituito da un campo di calcio, con caratteristiche regolamentari e omologato dal CONI, campo da allenamento, spogliatori, tribune, locale bar, locale custode e aree di pertinenza;
- che l’art. 6 del D. Lgs. n. 38/2021 prevede che nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso;
- che anche l’art. 16 della L.R. 23/2020 prevede l’affidamento della gestione degli impianti sportivi, per l’ente che non intende gestire direttamente, in via preferenziale alle società e associazioni sportive dilettantistiche, agli EPS, alle DSA e alle FSN, riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 25 del 28/06/2001, esecutiva ai sensi di legge, ha statuito in merito agli indirizzi da seguire per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, sono state individuate le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che possono condurre alla scelta, in luogo della gestione diretta da parte dell’Ente, dell’affidamento

a soggetti privati;

Premesso quanto sopra si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Oggetto della convenzione.

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione; -----

Il Comune di Cigliano concede la gestione diretta e l'uso al Concessionario

_____, rappresentato dal Sig

_____ che accetta, l'intero complesso sportivo destinato

al gioco del calcio, intitolato a Mario Bassanino ubicato lungo la Via Moncrivello

e costituito da:

- campo da gioco, campo da allenamento, spogliatori, tribune, locale bar, locale custode e aree di pertinenza come illustrato dalla planimetria allegata.

La predetta Associazione si impegna a provvedere, con la massima cura, alla custodia ed alla manutenzione ordinaria del Compendio, come meglio specificato negli articoli successivi.

Art. 2 Obiettivi della convenzione.

Gli obiettivi dell'affidamento in gestione sono:

- promuovere l'esercizio della pratica sportiva, favorire momenti d'incontro, di scambio e, per i giovani, occasione per svolgere attività sportive atte a favorire la loro crescita;
- garantire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto sportivo in particolare volta al risparmio energetico e dei costi diretti e indiretti di manutenzione;
- garantire un controllo puntuale della struttura.

Art. 3 Durata della convenzione.

L'affidamento in gestione del campo da calcio "Mario Bassanino" avrà durata di anni cinque dal Settembre 2025 al 31 Agosto 2030.

Al termine di detto periodo le parti saranno libere di recedere dalla convenzione senza onere alcuno od obbligo di preavviso.

L'Associazione _____ ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per la durata della convenzione, pertanto si impegna a mantenerli in costante stato di efficienza fino alla scadenza della convenzione.

Alla fine del periodo di gestione il campo da calcio tornerà nella disponibilità del Comune.

Terminato il periodo di affidamento la struttura dovrà essere restituita nelle condizioni originali, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

A tal fine viene preso come riferimento il verbale di consistenza e conservazione dei beni dati in gestione allegato alla presente convenzione.

Art. 4 Attività

Il Concessionario si impegna ad utilizzare il campo da calcio unicamente per gli scopi a cui è destinato, e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2.

Art. 5 Oneri a carico del concessionario

Il concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al fine di assicurare il corretto funzionamento degli Impianti Sportivi. Esso dovrà assicurare, nel rispetto della normativa di settore, con la propria struttura organizzativa, con il personale volontario di cui si avvale e mediante l'adozione di ogni cautela e misura necessaria, che l'impianto sportivo sia tenuto in stato decoro, igiene e in sicurezza, esonerando il Comune da ogni responsabilità civile e penale.

Il concessionario si impegna a presentare, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, copia del proprio statuto al Comune di Cigliano e a comunicare la composizione del Consiglio Direttivo con eventuali variazioni.

Per l'intera durata della convenzione inoltre il Concessionario dovrà garantire:

1. la pulizia dell'intero impianto sportivo;
2. la pulizia e la cura delle aree esterne pertinenti agli Impianti Sportivi;
3. la custodia e la sorveglianza delle cose mobili ed immobili;
4. l'utilizzo del defibrillatore automatico nei termini precisati al successivo art. 6 della presente convenzione;
5. manutenzione arredi ed attrezzature;
6. tinteggiatura, ove necessario;
7. irrigazione e potatura delle piante nelle suddette aree;
8. manutenzione ai terreni di gioco ed al relativo manto erboso;
9. pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
10. le attività di manutenzione ordinaria così come individuate dall'art. 9 della L. n. 392/78 e dall'art. 1609 c.c. e come appresso meglio specificate:
 - elettrico: lampadine, interruttori e prese;
 - idraulico: rubinetteria, docce e sanitari;
 - falegnameria: armadi e panchine – porte spogliatoi e ripostigli - serrature;
 - rivestimenti murari e pavimentazioni (fino a 5 mq / anno);
 - recinzioni interne;
 - serramenti;
 - semina e irrigazione campi ed altro verde ornamentale;
11. taglio erba nei campi da gioco e nelle aree a questi pertinenti.
12. la salvaguardia delle esigenze di utilizzo dell'impianto da parte dell'Istituto

Comprensivo di Cigliano, da parte del Comune per le attività o manifestazioni che organizzerà direttamente per massimo cinque giornate all'anno, da parte di altre Associazioni per manifestazioni patrocinate dal Comune per massimo tre giornate all'anno e da parte di altre Associazioni sportive concordate e programmate con il gestore e compatibili con l'impianto. In caso di controversie la Giunta comunale deciderà in merito.

13. l'incasso delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di altre Associazioni, facendo riferimento alle tariffe determinate annualmente dall'Amministrazione comunale, nel quale caso gli introiti andranno a beneficio totale di _____;
14. la tempestiva segnalazione all'Ente concedente dei danneggiamenti prodotti durante l'uso della struttura dagli utilizzatori a qualunque titolo affinché si proceda a norma dell'art. 635 c.p. In caso di omissione della segnalazione, il Concessionario sarà ritenuto responsabile del danneggiamento.
15. la conduzione, la manutenzione programmata degli impianti di riscaldamento, elettrico, idraulico e di sicurezza.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- segnalare all'Amministrazione Comunale nome e recapito del responsabile della custodia dell'impianto;
- mantenere in costante stato di efficienza tutte le strutture, le attrezzature sportive, gli impianti e le aree di pertinenza senza manomettere o mutare in alcun modo la consistenza dell'impianto, salvo preventivo accordo con il Comune, assumendo a proprio carico la custodia e/o la sorveglianza del complesso sportivo durante l'attività del compendio stesso;
- tenere un registro di tutti gli interventi attuati nell'impianto richiesti e/o attuati.

Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuate indistintamente sia da personale del Gestore, sia da ditte esterne (previa comunicazione e successivo nulla osta da parte del Comune), fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Comune per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Il Comune è estraneo a qualunque rapporto intrattenuto dal Concessionario con appaltatori, dipendenti, fornitori prestatori di opere e terzi in genere.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare in qualunque momento controlli sulla gestione dell'impianto.

Il Concessionario esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

Il Concessionario è obbligato ad informare i fruitori tutti del complesso sportivo delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni gravanti sull'utilizzo del medesimo. Il gestore è inoltre responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto, segnalando al Comune, per gli interventi di competenza, ogni situazione che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia.

Il Concessionario, assumendo la funzione di datore di lavoro ex art. 2, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/08, dovrà nominare il personale addetto alle emergenze antincendio come previsto dall'Allegato IX del D.M. 10 marzo 1998.

Art. 6 Adempimenti in tema di utilizzo del defibrillatore

L'utilizzo dell'impianto da parte delle associazioni per lo svolgimento dell'attività sportiva è subordinato all'utilizzo, da parte di questa ultime di defibrillatori semiautomatici DAE e di eventuali altri salvavita, in esecuzione del Decreto n.158 del 2012.

Il Gestore dovrà assicurarsi che tutte le associazioni/società sportive che utilizzano l'impianto abbiano provveduto ad individuare dei propri associati appositamente formati per l'utilizzo del defibrillatore con il conseguimento del certificato di abilitazione all'utilizzo dell'apparecchio.

I nominativi delle persone formate e incaricate dell'utilizzo del defibrillatore per le attività che si svolgeranno nei campi da calcio dovranno essere comunicati annualmente all'Assessorato allo Sport del Comune di Cigliano alla mail _____ prima dell'avvio dell'attività sportiva.

Ogni eventuale variazione circa le persone incaricate all'utilizzo del defibrillatore dovrà essere comunicata alla medesima mail allegando il certificato di abilitazione all'utilizzo dell'apparecchio.

Art. 7 Arredi e attrezzature.

Il Concessionario ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per la durata della convenzione.

Con la firma della convenzione, il Concessionario _____, dichiara di aver preso visione dell'impianto sportivo oggetto di concessione, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti esistenti e che gli stessi risultano tutti perfettamente funzionanti e che si impegnerà a mantenerli in costante stato di efficienza fino alla scadenza della convenzione come da verbale di consegna allegato.

Al momento della cessazione della convenzione, il Concessionario si impegna a

riconsegnare tali attrezzature nello stato di conservazione, fatto salvo il deperimento d'uso. Il Comune addebiterà con valore a nuovo quanto difforme dal verbale di consegna.

Nell'impianto non dovranno essere apportate modifiche ed eseguiti lavori che ne alterino le caratteristiche. Nel caso in cui il Concessionario intendesse eseguire opere di miglioria, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Comune e dovranno essere concordate le modalità di ripartizione delle spese.

Tutte le opere eseguite e le attrezzature installate rimarranno di proprietà del Comune.

Casa custode.

E' ammesso l'uso della struttura in legno quale "casa custode".

Le utenze tutte di tale struttura sono a completo carico del concessionario, comprese le volture.

La manutenzione della casa segue le regole dell'articolo 5.

L'uso della casa è limitato alla durata del contratto.

Bar

Al fine di agevolare le attività dell'associazione, è consentita la gestione di un punto bar-ristoro all'interno dell'Impianto Sportivo oggetto della presente Convenzione, quale servizio accessorio e di supporto all'utenza dell'Impianto Sportivo durante l'orario di apertura. Il bar-ristoro deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie. Sono a carico del Gestore tutte le spese e gli oneri di qualsiasi natura relativa al suddetto esercizio. Il Gestore dovrà inoltrare per conoscenza all'Ufficio Sport alla comune@cigliano.net i documenti relativi all'esercizio di cui

trattasi. In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio del punto bar/ristoro può costituire vincolo nei confronti del Comune.

Il bar e gli arredi sono destinati a locale bar. E' fatto divieto al concessionario di mutare la destinazione d'uso dell'immobile. Resta facoltà del gestore integrare l'attrezzatura del locale bar compatibilmente con gli spazi e l'impostazione della sala, previa autorizzazione del concedente.

Il concessionario o suo delegato si impegna a non installare alcuna insegna all'esterno del locale che non sia preventivamente autorizzata dal competente ufficio tributi.

Il concessionario o suo delegato provvede alla gestione del locale bar personalmente, eventualmente coadiuvato da dipendenti o da propri familiari, sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità.

Il concessionario o suo delegato deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 38/2006.

Irrigazione.

L'irrigazione del campo principale avviene tramite l'impianto di irrigazione.

L'irrigazione del campo di allenamento avviene per scorrimento con acqua prelevata dal vicino canale.

E' ammessa la chiave custodita dal concessionario e una copia custodita in Comune presso il Servizio Tecnico del locale irrigazione.

Il locale suddetto deve essere sempre chiuso.

Art. 8 Oneri del Comune

È a carico del Comune la manutenzione straordinaria da eseguirsi sulle cose mobili ed immobili così come previsto dall'art. 1576 c.c.

Il Concessionario dovrà segnalare al competente servizio comunale la necessità di

tali interventi qualora ne ravvisi la necessità durante l'uso dell'impianto.

L'impianto di illuminazione dei campi (fari ed altra componentistica di sicurezza ad essi collegata) sarà gestita direttamente dal concessionario con Ditte di propria fiducia ed i costi intervenuti saranno rimborsati dal Comune previa presentazione di fatture quietanzate. Il rimborso sarà effettuato su base semestrale.

Inoltre il Comune si impegna a:

-concedere la possibilità di richiedere l'autorizzazione per la somministrazione di bevande non alcoliche al pubblico

Sono a carico del Comune:

- 1) le bollette elettriche dei contatori Codice POD IT001E04463508 nel limite di 21000 KWH/anno (lettura al 31/08/2025) e Codice POD IT001E04463505 nel limite di 800 KWH/anno (lettura al 31/08/2025);
- 2) le bollette acqua dei contatori Codice POD IT00364A200151000151039 nel limite di 4000 mc/anno (lettura al 31/08/2025) e Codice POD IT00364A200151000138500 nel limite di 700 mc/anno (lettura al 31/08/2025);
- 3) le bollette gas metano del contatore Codice PDR 02800000082910 con limite di 9000 mc/anno (lettura al 31/08/2025).

Art. 9 Uso locali

Locale ad uso sportivo che non potrà essere adibito ad altre attività.

Trattandosi di struttura soggetta a parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e al possesso del certificato di prevenzione incendi, si prescrive l'obbligo a carico del concessionario di effettuare a cura e spese del medesimo la voltura dei predetti certificati.

Per l'ottenimento della voltura del CPI il concessionario dovrà dichiarare l'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività di cui al D.P.R.

01/08/2011 n. 151 e del D.M. 19/08/1996 e ss.mm.ii.

Art. 10 Materiale pubblicitario e pubblicità

In virtù della presente concessione, in tutto il materiale pubblicitario dell'Associazione Concessionaria, per l'intera durata della convenzione, deve essere fatto esplicito riferimento all'Assessorato allo Sport del Comune di Cigliano.

Al Concessionario sono consentite le seguenti attività economiche collaterali:

- a) il diritto esclusivo di pubblicità da esercitarsi tramite convenzioni da stipularsi direttamente con le ditte interessate.
- b) l'esercizio di vendita di articoli sportivi in limitati spazi definiti e concordati con l'Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 114/98.
- c) La vendita di alimenti e bevande nel locale bar.

E' fatto divieto di installare apparecchiature per il gioco d'azzardo.

Art. 11 Divieto di sub - concessione

E' vietato al Concessionario cedere ad altri, a qualsiasi titolo, la gestione dell'impianto sportivo, pena la revoca della concessione.

Art. 12 Accertamenti

Il Comune di Cigliano, a mezzo dei propri dipendenti, potrà accedere in qualunque momento, previo avviso al Concessionario, nella struttura data in concessione.

L'Amministrazione resta in ogni caso sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta e di qualsiasi natura, derivante dall'utilizzo della struttura da parte del Concessionario.

Il Comune entro 01/09 di ogni anno della convenzione rileverà le letture dei contatori per procedere alla fatturazione di quanto eventualmente derivante per supero limiti di consumo.

Art.13 Penalità e revoca della concessione

In caso di violazioni degli obblighi del concessionario derivanti della presente convenzione, il gestore, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata, sarà tenuto a corrispondere una penalità compresa fra € 100,00 ed € 500,00 comminata dal Comune in ragione della gravità dell'infrazione contestata e dell'eventuale reiterarsi delle inadempienze.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso la quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. La concessione in uso del campo da calcio e relativi spogliatoi, tribune, locale bar e casa custode potrà essere revocata dal Comune, mediante atto motivato e senza alcun risarcimento a favore del Concessionario, dopo l'applicazione di n. 3 penalità per gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità della struttura.

Art. 14 Installazione di strutture

Deve essere rispettata la destinazione d'uso originale dei locali. Eventuali cambi o modificazioni (es. strutture provvisorie, chiosco bar ecc.) dovranno essere preventivamente autorizzati.

Art. 15 Assicurazioni

Il Gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del Gestore che ne è il solo responsabile.

Il Gestore è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti per lo svolgimento di eventi e manifestazioni sportive.

Per tutto il periodo della convenzione, a copertura dei rischi del servizio il Gestore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente durata almeno annuale e con massimale di euro € 3.000.000,00 con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario

Art. 16 Modifica ragione sociale del gestore

Il Gestore è tenuto a informare il Comune di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura del Comune richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta.

In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 17 Controversie

Il Comune di Cigliano elegge il domicilio presso la sede comunale di Piazza Martiri della Libertà n. 18 in Cigliano.

L'Associazione _____ elegge domicilio presso la sede in _____ in Via _____.

Per le controversie è competente il Foro di Vercelli.

Art. 18 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari vigenti.

Le spese e quant'altro inerente e conseguente al presente atto sono poste a carico del Concessionario.

Il presente atto, sottoscritto dal rappresentante del Concessionario Sig. _____ e dal Responsabile dell' Area Lavori Pubblici e Ambiente _____, vale quale scrittura privata registrabile in caso d'uso a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO